



Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del 16 gennaio 2019

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 15 agosto 2018¹ concernente l'entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1, 3 e 5

¹ I cittadini di uno degli Stati di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1806² sono soggetti all'obbligo del visto per soggiorni di breve durata.

³ I cittadini di uno degli Stati o una delle entità o autorità territoriali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 e i gruppi di cittadini britannici di cui al punto 3 di tale allegato non sono soggetti all'obbligo del visto per soggiorni di breve durata.

⁵ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) adegua l'allegato 3 non appena la Svizzera è informata in merito alla conclusione di un accordo in materia di esenzione dall'obbligo del visto tra l'UE e uno degli Stati o una delle entità o autorità territoriali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806.

¹ RS 142.204

² Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, versione della GU L 303 del 28.11.2018, pag. 1.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2019.

16 gennaio 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr